

REGOLAMENTO (CEE) N. 2478/82 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione per taluni prodotti lattiero-caseari; che, per motivi di chiarezza, è opportuno aggiungere nell'allegato IV di detto regola-

mento, per quanto riguarda Israele, il termine « Kashkaval » nella designazione dei prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1767/82, il testo relativo ad Israele è sostituito dal testo seguente :

• Israele	04.04 E I b) 2	Kashkaval e formaggio di pecora	Ministry of Industry and Trade Food division	Jerusalem •
-----------	----------------	---------------------------------	--	-------------

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.